



N. 365/17 RG. P.A.

TRIBUNALE DI SAVONA

- Sezione Lavoro -

1239 AT

Ricorso ex art. 409 e segg. c.p.c.

contenente istanza di autorizzazione alla notifica ai litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

La signora **Tufano Maria** nata a Marigliano, il 3.4.1960, CF TFMRA60C44E955F, residente a Stellanello, via Borgonuovo 4, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto, dall'avv. Sergio Acquilino (cf CQLSRG57T23C443S - fax 019.84.84.344 - pec sergio.acquilino@ordineavvocatisv.it), ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto difensore, in Savona, via Garassino 1/5

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - in persona del Ministro pro tempore -

Ufficio Scolastico Regionale della Liguria - in persona del legale rappresentante pro tempore -

Ambito Territoriale Provinciale di Savona - in persona del legale rappresentante pro tempore -

- parte resistente -

* * *

PREMESSO

1. La ricorrente ha conseguito il diploma di maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002. Attualmente, la ricorrente esercita l'attività lavorativa di insegnante nelle scuole di infanzia della Provincia di Savona in ragione del suo inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia.
2. Più precisamente la sig.ra Tufano ha conseguito il diploma di Abilitazione all'Insegnamento nelle scuole del Grado Preparatorio nell'anno scolastico 1979/1980 presso la Scuola Magistrale Statale di Pomigliano d'Arco ed è attualmente inserita nelle graduatorie di istituto di II fascia, Scuola dell'Infanzia (AAAA) con punti 255.
3. La ricorrente era inizialmente inserita nella terza fascia delle graduatorie di istituto ed è passata alla II fascia delle medesime graduatorie per effetto di quanto disposto dal DM 353/2014 che, come meglio vedremo in seguito, ha

STUDIO LEGALE

Avv. SERGIO ACQUILINO
acquilino@iurisonline.it
sergio.acquilino@ordineavvocatisv.it

Avv. MONICA BECCHINO
becchino@iurisonline.it
monica.becchino@ordineavvocatisv.it

Avv. MARIO NOBERASCO
noberasco@iurisonline.it
mario.noberasco@ordineavvocatisv.it

Avv. RICCARDA REALINI
realini@iurisonline.it
riccarda.realini@ordineavvocatisv.it

Avv. CLAUDIA NOVELLO
novello@iurisonline.it
claudia.novello@ordineavvocatisv.it

Via Garassino 1/5
17100 SAVONA
Tel. 019/827373-827986
Fax 019/8484344

Esente bollo ex art. 10
Legge n. 533/1973

II ORIGINALE
PER NOTIFICA

PROCURA

Delego l'Avv. Sergio Acquilino a difendermi e rappresentarmi nella presente procedura in ogni stato e grado - anche di appello - sia di cognizione, anche in via riconvenzionale, che di esecuzione, nei procedimenti cautelari connessi, nel giudizio di reclamo e opposizione autorizzandolo a transigere, conciliare, incassare somme, rilasciare quietanze, farsi sostituire, sottoscrivere l'atto di precepto e le eventuali reitere, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti e gli conferisco ogni altro potere di legge.
Eleggo domicilio nello studio dello stesso in Savona, via Garassino, 1/5.
Savona, li

Sergio Acquilino
E' firma autentica

riconosciuto ai docenti precari titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 l'inserimento nella fascia relativa ai docenti abilitati.

4. La ricorrente non è stata, invece, inserita nelle graduatorie ad esaurimento in quanto il D.M. n. 235/2014 che ha disciplinato la procedura di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017, non ha previsto la possibilità per i docenti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 di presentare la relativa domanda di inserimento.

5. Con sentenza n. 1973 emessa in data 17/2/2015, depositata in data 16/4/2015, il Consiglio di Stato ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non aveva consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

In forza di tale sentenza, il Miur ha disposto l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti e, in virtù dell'utile inserimento nelle GAE, alcuni di essi, nell'autunno di quest'anno, sono stati immessi in ruolo all'esito della procedura di reclutamento del personale scolastico espletata ai sensi dell'art. 399 del decreto Legislativo 297/1999 e della Legge 107/2015.

6. La ricorrente, alla luce di tale pronuncia, mediante atto di diffida inviato al Miur ed all'Ambito Territoriale Provinciale di Savona, ha chiesto di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento relativa alla classe di insegnamento per cui è abilitata in forza del diploma di maturità di cui la predetta è titolare.

A tale richiesta, tuttavia, non è stato dato alcun riscontro da parte dell'Amministrazione Scolastica.

7. La ricorrente ha nuovamente presentato richiesta di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in occasione dell'aggiornamento delle medesime disposto con D.M. 965/2016. Anche a tale richiesta l'Amministrazione convenuta non ha dato alcun seguito. L'odierna ricorrente, unitamente ad altre docenti, ha, dunque, proceduto a presentare nunti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il ricorso per l'annullamento del citato D.M..

Con ordinanza pubblicata il 25.10.2016, la Sezione Terza bis del TAR del Lazio ha accolto l'istanza cautelare formulata dai ricorrenti e, per l'effetto, ha ordinato l'inserimento con riserva della sig.ra Tufano nelle GAE, ferma ed





impregiudicata ogni decisione in sede di merito, fase in relazione alla quale, ad oggi, non è stata ancora fissata udienza.

7. La ricorrente, quindi, con il presente ricorso adisce codesto Ill.mo Tribunale, al fine di sentire riconosciuto il suo diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento nella fascia riservata ai docenti abilitati relative all'insegnamento per le quali è abilitata in forza della titolarità del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

* * *

MOTIVI

1. In via preliminare: natura giuridica della pretesa fatta valere dalla ricorrente. Diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento nelle GAE

La ricorrente ha fatto valere il suo diritto all'inserimento nelle GAE dapprima stragiudizialmente mediante atto di diffida inviato al MIUR ed all'Ufficio Scolastico Provinciale ed a seguito del mancato riscontro da parte dell'Amministrazione Scolastica, ha proceduto ad adire codesto Tribunale al fine di sentire accertato e dichiarato in sede giudiziaria il suo diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Savona.

Non vi è dubbio che la pretesa fatta valere nel presente giudizio dalla ricorrente abbia natura di diritto soggettivo poiché, ai sensi di legge, unico presupposto sul quale essa si fonda è la titolarità del titolo di abilitazione valido ai fini dell'inserimento nelle GAE. Nessuna attività discrezionale di valutazione dei requisiti è demandata, in tal caso, all'Amministrazione e, quindi, la posizione giuridica di chi detiene i requisiti richiesti per l'inserimento nelle graduatorie assurge a diritto soggettivo ed è, pertanto, tutelabile nanti il Giudice Ordinario.

* * *

2. La disciplina normativa delle Graduatorie ad Esaurimento e dei titoli di abilitazione all'insegnamento.

La ricorrente chiede accertarsi il suo diritto all'inserimento nelle GAE in virtù del titolo di studio di diploma magistrale di cui è titolare, dalla medesima conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Tale diritto trova chiaro riconoscimento nel combinato disposto delle disposizioni normative che, nel corso del tempo, hanno disciplinato il sistema di reclutamento del personale scolastico ed, in particolare, la formazione e



l'aggiornamento delle graduatorie permanenti (ora GAE), e di quelle che hanno disciplinato il diploma magistrale.

Occorre, dunque, preliminarmente, richiamare brevemente la disciplina normativa che ha contribuito a regolare la materia in esame.

Le graduatorie permanenti sono state introdotte dal D. Lgs n. 297/1994 che, all'art. 401, nella sua formulazione originaria, al comma 4, prevedeva: *“Le graduatorie relative ai concorsi per titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. I nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportati.”*

A seguito della soppressione dell'accesso ai ruoli del personale scolastico mediante concorso per soli titoli, per effetto dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999 n. 124, le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni del 50 % del personale scolastico, mentre il restante 50% veniva (e viene ancora) assunto mediante concorso per titoli ed esami.

La legge 124/1999 ha modificato il comma 2 del richiamato art. 401 disponendo: *“Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.”*

Le graduatorie permanenti sono state, in seguito, oggetto di numerose disposizioni legislative riguardanti sia la determinazione dei criteri di inserimento che delle modalità di aggiornamento delle stesse.

In particolare, è con il decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito con legge 4 giugno 2004 che le graduatorie permanenti (ora GAE), hanno assunto l'attuale articolazione suddivisa in tre fasce:

prima fascia riservata ai docenti originariamente inseriti nella graduatoria relativa ai concorsi per soli titoli;

seconda fascia riservata ai docenti che alla data in vigore della legge 124/1999 (che ha soppresso l'accesso al ruolo mediante il concorso per soli titoli), erano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;





terza fascia costituita dai docenti che abbiano superato un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o possiedano ***l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente.***

(art. 1 e Tabella – Allegato A del D.L. 3/7/2001 n. 255 convertito con legge 20.8.2001 n. 333).

Pertanto, in forza di quanto disposto dalla Legge 4 giugno 2004, n. 143, tutti coloro che erano in possesso di abilitazione all'insegnamento rientravano nella terza fascia delle graduatorie permanenti provinciali, a prescindere dall'espletamento o meno di una procedura concorsuale.

Come è noto, a decorrere dal 2008 le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento. Il legislatore, infatti, nella legge finanziaria di quell'anno (legge 27.12.2006 n.296), nell'ambito delle disposizioni normative emanate al dichiarato fine di affrontare e risolvere il problema del precariato definito dallo stesso legislatore "storico", ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento prevedendo espressamente: ***"...sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienze della formazione primaria"***. (arti. 1, comma 605, l. cit.)

E', quindi, chiaro che con tale disposizione normativa il legislatore ha inteso precludere, a decorrere dall'anno 2008, nuovi inserimenti nelle graduatorie disciplinate dall'art. 401 del D. Lgs. 297/1994 che, conseguentemente, dovrebbero esaurirsi a seguito delle progressive immissioni in ruolo.

Al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti per effetto della richiamata norma di legge, tuttavia, la ricorrente non poteva presentare domanda di inserimento in quanto il suo diploma non era considerato dal Ministero resistente titolo valido per l’inserimento nelle graduatorie permanenti (poi ad esaurimento) e così è stato, come preciseremo in seguito, almeno sino alla pronuncia del Consiglio di Stato del 2013.

Si osservi che il sistema di formazione degli insegnanti è stato oggetto di numerosi interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo e che hanno in più riprese regolamentato i corsi di studi finalizzati all’insegnamento.

L’istruzione magistrale, impartita negli istituti magistrali, è stata introdotta al preciso fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari, così come espressamente previsto dall’art. 53 del R.D. 675/1923 n. 1054.

Il successivo art. 73, comma 6, stabilisce che: *“L’esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici”*.

Per quanto riguarda le scuole materne (attuali scuole dell’infanzia), l’art. 39 del R.D. 5.2.1928 n. 577 e successive modifiche, dispone, invece, che: *“Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all’insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali”*.

Con l’introduzione del T.U. in materia di istruzione (D.Lgs 297/1994), si è provveduto, nel complessivo riordino della normativa in materia, a regolamentare il titolo abilitativo per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria.

In particolare, nel predetto testo di legge veniva confermato sia il valore abilitante per l’insegnamento nelle scuole materne del titolo conseguito al termine del corso di studi della scuola magistrale (art. 194) sia il valore abilitante per l’insegnamento nelle scuole elementari del titolo conseguito a conclusione del corso di studi dell’istituto magistrale (art. 197).

Le successive modifiche legislative che hanno interessato la disciplina degli esami di stato e la formazione degli insegnanti, pur introducendo l’obbligo di formazione universitaria degli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria, nel dettare la disciplina transitoria tra quello che viene comunemente definito “vecchio ordinamento” ed il “nuovo ordinamento”, hanno espressamente fatto





salvo il valore abilitante del titolo di studio conseguito al termine dei corsi di studi di scuola magistrale e di istituto magistrale, purchè conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

Si fa, in particolare, riferimento al Decreto Interministeriale 10.3.1997 con il quale è stata stabilita la soppressione dei corsi di studio ordinari triennali della scuola magistrale e quadriennali dell'istituto magistrale, a decorrere dall'anno scolastico 1998/1999, che all'art. 2, comma 1, prevede: *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994."*

La Circolare Ministeriale 15.7.1997 n. 434, relativa alla trasmissione del citato Decreto Interministeriale, ha precisato che detto decreto fissa il momento di avvio del nuovo regime giuridico all'inizio dell'anno scolastico 1998/1999, costituendo così la linea di demarcazione tra la disciplina precedente (ovvero quella che ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale) e quella successiva (che ha introdotto l'obbligo di formazione universitaria degli insegnanti, non riconoscendo al solo titolo conseguito ai corsi di studio di secondo grado il valore abilitante).

* * *

2. Le procedure di formazione e aggiornamento delle graduatorie di istituto e delle graduatorie ad esaurimento: accertata illegittimità del D.M. 62/2011 e del D.M. 235/2014 nella parte in cui non viene riconosciuto valore abilitante al diploma magistrale. Diritto dei docenti abilitati all'insegnamento di essere inseriti nelle GAE ai sensi dell'art. 1, comma 605, Legge 296/2006.

Nonostante quanto disposto dalla normativa richiamata, il Ministero resistente ha, comunque, sempre precluso alla ricorrente di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, e ciò anche a

seguito della pronuncia del Consiglio di Stato che, con parere emesso in data 5/6/2013, ha espressamente riconosciuto la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali entro l'a.s. 2001/2002. Tale parere è stato espresso dal Consiglio di Stato nell'ambito del procedimento di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che alcuni aspiranti hanno proposto avverso il D.M. n. 62 del 13/7/2011 (disciplinante la procedura di formazione delle graduatorie di circolo e di istituto relative al triennio 2011/2014), laddove escludeva dalle graduatorie di istituto relative all'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia di prima e seconda fascia, il personale docente in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Il Consiglio di Stato ha rilevato in particolare: *“Illegittimo è, invece, il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia.La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della Laurea in Scienza della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012.”*

Pertanto, il diritto delle docenti titolari di diploma di maturità conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento trova il proprio fondamento nelle disposizioni normative di rango primario che hanno nel corso del tempo disciplinato la formazione del personale docente e le modalità di reclutamento.



Alla luce del parere del Consiglio di Stato e del D.P.R. 25.3.2014 che lo ha recepito, il Miur, con D.M. 353/2014, relativo alle procedure di formazione e aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2014/2017, ha disposto l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto degli aspiranti titolari di diploma di maturità magistrale o di scuola magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. (art. 2, lett. b, n. 7).

Nello stesso anno, il Miur ha proceduto all'aggiornamento delle GAE, procedura disciplinata dal D.M. 1/4/2014 n. 235 che, ancora una volta, non ha previsto la possibilità per i docenti titolari di diploma di maturità magistrale di poter presentare la relativa domanda di inserimento.

Il Decreto Ministeriale n. 235/2014 è stato, per tale ragione, impugnato da parte di alcuni docenti nati l'Autorità Giudiziaria Amministrativa che nel secondo grado di giudizio ha accolto il ricorso presentato dai docenti.

Il Consiglio di Stato, infatti, con l'ormai nota sentenza del 16/4/2015 n. 1973 ha annullato il citato decreto ministeriale nella parte in cui non ha consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.

Il Consiglio di Stato ha rilevato: *“Non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.”*

In un successivo passo ribadisce: “Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto

valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati."

A tale sentenza sono seguite altre pronunce della giurisprudenza amministrativa con le quali il Consiglio di Stato ha confermato tale orientamento ribadendo il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ed il diritto dei ricorrenti di essere inseriti nelle GAE.

Ad oggi, pertanto, centinaia di docenti sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di tutti gli ambiti provinciali e ciò, si ribadisce, in considerazione della titolarità del diploma magistrale.

E', dunque, evidente, anche alla luce di tale ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che la ricorrente ha pieno diritto ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento in quanto titolare di un diploma magistrale abilitante all'insegnamento nelle scuole primarie e/o dell'infanzia conseguito entro l'a.s. 2001/2002; diritto il cui esercizio da parte della ricorrente che ne è titolare è stato, sino ad oggi, illegittimamente precluso dal Ministero resistente.

Si osservi a tal proposito che, anche a fronte della pronuncia di illegittimità del decreto ministeriale emessa dal Consiglio di Stato e del chiaro ed univoco riconoscimento da parte dell'Autorità Giudiziaria del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, il Miur non ha ritenuto di riaprire la procedura di aggiornamento delle GAE al fine di permettere così agli aspiranti illegittimamente esclusi di chiedere l'inserimento.

Non solo. Con Decreto Ministeriale 3/6/2015 n. 325 il Ministero resistente ha disciplinato le modalità di scioglimento delle riserve relative all'a.s. 2015/2016 nuovamente senza tenere conto della posizione di coloro che, come la ricorrente, sono titolari di titolo abilitante e non hanno avuto modo di presentare domanda di inserimento nel 2014. Ciò che è accaduto anche per l'anno 2016. Il D.M. 495/2016, infatti, sempre relativo alle procedure di





scioglimento delle riserve relative all'a.s. 2016/2017 non ha previsto la possibilità per i titolari di diploma magistrale abilitante di poter presentare la domanda di inserimento.

* * *

4. Sulle conseguenze del mancato inserimento della ricorrente nelle GAE: grave pregiudizio e conseguente diritto al risarcimento del danno.

Non avendo mai potuto presentare la domanda di inserimento nelle GAE, la ricorrente non ha mai potuto partecipare alle procedure di assunzione che, nel corso del tempo, hanno interessato i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali. Tale preclusione ha causato un grave danno alla ricorrente la quale, ad oggi, nonostante l'incontestabile titolarità dell'abilitazione all'insegnamento, l'esperienza maturata in qualità di docente e la professionalità acquisita è ancora in una condizione di precariato con conseguenti gravi ripercussioni non solo in termini economici ma anche in termine di prospettive professionali.

Il danno più grave conseguito al mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infatti, è quello derivante dalla esclusione della ricorrente dalla procedura relativa al piano straordinario di assunzione previsto ed attuato ai sensi della legge 107/2015 a cui la predetta, ancora una volta, non ha ad oggi potuto partecipare. La citata legge che ha riformato il sistema scolastico, infatti, ha previsto che le graduatorie ad esaurimento diventeranno inefficaci una volta, appunto, esaurite e, quindi, unica modalità di reclutamento del personale scolastico diventerà il concorso per titoli ed esami ai quali avranno accesso soltanto "i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione".

La ricorrente, pertanto, formula in questa sede ampia ed espressa riserva di procedere con separato giudizio nei confronti dell'Amministrazione resistente al fine di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'illegittima esclusione delle stesse dalle graduatorie ad esaurimento.

* * *

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti o di quelli ritenuti più utili ed

opportuni, voglia fissare l'udienza di discussione della causa al fine di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione,

a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserite nella III fascia, od in quella meglio vista e ritenuta, delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale Provinciale di Savona, relative alla classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e/o Scuola Primaria (EEEE) valide per il triennio 2014/2017 e ciò in ragione del diploma di maturità e/o titolo di abilitazione di cui è titolare;

b) conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, previa l'adozione delle procedure e/o l'emanazione degli atti ritenuti necessari, a provvedere all'inserimento della predetta ricorrente nella III fascia, od in quella meglio vista e ritenuta, delle graduatorie ad esaurimento di cui al precedente punto a), con attribuzione alla medesima della posizione e del punteggio determinati in forza dei titoli posseduti, dei servizi prestati e delle ulteriori disposizioni normative vigenti, e ciò con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2014/2017, ovvero, in subordine, dalla data di invio della diffida all'inserimento nelle GAE, con ogni conseguente effetto di legge, ivi compreso l'inserimento della ricorrente nel piano straordinario di assunzione disciplinato dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 e successive norme di attuazione e/o del loro inserimento nelle procedure finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato.

Con vittoria delle spese di giudizio, oltre quota spese generali ed oneri di legge di cui si chiede la distrazione a favore dell'Avv. Sergio Acquilino il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.”

Si dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminato.

Ai fini del contributo unificato, in base al valore ed alla natura della causa, il contributo unificato è dovuto nella misura di € 259,00.

* * *

**Istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso e dell'emandando
provvedimento ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**





In considerazione della natura della domanda e degli effetti giuridici che l'auspicato accoglimento della stessa, potrebbero avere sulle posizioni dei docenti attualmente inseriti nelle GAE relative alle classi di concorso AAAA ed EEEE di tutti gli ambiti territoriali, questi ultimi risultano portatori di un potenziale interesse a resistere nel presente giudizio.

L'individuazione nominativa di tutti i potenziali controinteressati risulta difficoltosa in considerazione del numero elevato dei docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento ed altresì dell'elevato numero di ricorrenti e della differente posizione che essi assumerebbero nelle dette graduatorie.

La notifica del ricorso nei modi ordinari appare, dunque, estremamente complessa ed elaborata.

Per tali motivi, la ricorrente

chiede

che l'Ill.mo Giudice voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, la notifica del presente ricorso e dell'emanando provvedimento del Giudice ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale Provinciale di Savona e degli altri Ambiti Territoriali Italiani, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet del Miur e di quello dell'Ambito Territoriale Provinciale di Savona.

* * *

Si insta affinché l'Ill.mo Giudice, ove d'uopo, ordinare al Miur l'esibizione in giudizio della documentazione relativa alla posizione della ricorrente in relazione all'inserimento nelle graduatorie di istituto e dell'ulteriore documentazione alla stessa relativa.

* * *

Si producono i seguenti documenti:

1. Diploma di maturità
2. Attestazioni di ricevimento richiesta inserimento in GAE del 30.9.2015
3. Richiesta inserimento in GAE e relativa attestazione di ricevimento del 2.7.2016
4. Punteggio graduatorie di istituto

Savona, 24 aprile 2017

TRIBUNALE DI SAVONA DEPOSITATO
27 APR 2017
IL COLLABORATORE

Avv. Sergio Acquilino



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Savona.

- 4 MAG. 2017

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIC
Tiziana ~~RAFIOTI~~



R.G. n. 345 /2017



TRIBUNALE DI SAVONA

Lavoro e Previdenza

Il Giudice del Lavoro in persona della dott. Alessandra Coccoli
letto il ricorso che precede ed esaminati i documenti allegati;
visti gli artt. 409 e segg. c.p.c.;

F I S S A

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 420 c.p.c l'udienza del 25/07/2017 ore 09:45.

I N V I T A

parte convenuta a costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza con **avvertimento**
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le **decadenze** di cui all'art. 416 2[^] e 3[^] comma
c.p.c.;

si riserva di provvedere sull'istanza di notifica ex art. 151 c.p.c. dopo l'instaurazione del
contraddittorio con il M.I.U.R..

Savona 02/05/2017



IL GIUDICE DEL LAVORO

Alessandra Coccoli

Copia di provvedimento informatico proveniente ed
estratta dai sistemi informatici di cancelleria.

Si attesta il deposito in data **- 2 MAG. 2017**

E la sottoscrizione con firma digitale da parte del giudice.

Savona, **4 MAG. 2017**

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
TIZIANA MARAFIOTI

L'Addetto





TRIBUNALE DI SAVONA

Lavoro e previdenza

Verbale di causa nel procedimento n. 1088/2015 R.G. Lav.

All'udienza del 06/03/2018 davanti al Giudice del Lavoro Alessandra COCCOLI sono comparsi per i ricorrenti l'Avv. REALINI in sostituzione dell'Avv. ACQUILINO SERGIO e per il resistente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA l'Avv. PUGLIARO MATILDE dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO GENOVA.

Il Giudice invita le parti alla discussione in ordine alla necessità di integrare il contraddittorio.

L'avv. REALINI rappresenta di aver provveduto alla notifica ai controinteressati ex art. 151 c.p.c. nelle cause nn. 1088/15 e 128/16 RG Lav, come da autorizzazione concessa, e reitera l'istanza di autorizzazione alla notifica con le medesime modalità già formulata nel ricorso n. 345/17 RG Lav; si riserva di depositare l'attestazione di avvenuta notifica con le modalità autorizzate.

L'avv. REALINI rappresenta che la ricorrente FRECCHIERO Jessica è entrata in ruolo tramite concorso.

L'Avv. PUGLIARO rappresenta che sono entrate in ruolo a seguito di concorso anche CARRETTO Sabrina e RIGAMONTI Marina.

L'avv. PUGLIARO rappresenta altresì che il MIUR sarebbe disposto ad accettare la rinuncia agli atti con contributo spese di € 100,00 per ogni ricorrente.

L'avv. REALINI si riserva di rappresentare la proposta ai suoi assistiti.

Il Giudice

dato atto, ritenuta la necessità di estendere ai controinteressati il contraddittorio sulla domanda con cui i ricorrenti fanno valere il loro diritto; ritenuto che il numero e la difficoltà di definire nominativamente l'identità di tali soggetti preclude la notifica personale dell'atto a ciascuno di loro; ritenuta formalità di notifica idonea al caso di specie la pubblicazione del



ricorso (e del presente verbale) sui siti *internet* istituzionali del Ministero
convenuto;

rilevato che la notifica ai controinteressati non risulta essere stata effettuata
in relazione ai ricorso depositato nell'interesse di TUFANO Maria;

ORDINA

l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nelle
GAE come indicati in ricorso;

ASSEGNA

a tal fine termine perentorio sino al 20.3.2018;

AUTORIZZA

la notifica del ricorso e della presente verbale ex art. 151 c.p.c. nei confronti
dei controinteressati a mezzo pubblicazione sui siti *internet* istituzionali del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

FISSA

per la discussione l'udienza del 18.4.2018 ore 10.00.

IL GIUDICE

Alessandra COCCOLI



Il sottoscritto avvocato dichiara, a norma dell'art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/12, che il suesteso verbale di udienza in data 6.3.2018 in relazione alla causa Tufano Maria/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Tribunale di Savona – Sezione Lavoro RG n. 1088/2015, è copia di provvedimento informatico proveniente ed estratto dal sistema informatico di cancelleria, estratto dal sistema informatico POLIS WEB.

Savona, li 15 marzo 2018

Avv. Sergio Acquilino
